

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18**

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Vigente al : 30-5-2024

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

**Art. 63**

(Premio ai lavoratori dipendenti)

- 1. ((Ai titolari))** di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **((con un reddito))** complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- 2.** I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile **((2020))** e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- 3.** I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**4.** All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.